

Sentenza n. /2020 pubbl. il 21/02/2020

RG n. 2017

N. R.G. /2017

Repert. n. 2020 del 21/02/2020



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VENEZIA  
SEZIONE Specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone di

- |                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| - dr. Lina Tosi        | Presidente rel. |
| - dr. Chiara Campagner | Giudice         |
| - dr. Sara Pitinari    | Giudice         |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2017 del Ruolo Generale, promossa con atto di citazione notificato il 24/6/2017

da

s.r.l. ( )

con l'avv. Marco Greggio di Padova

Attrice

contro

ERSDI

con gli avv.

L. ANBITA Indro

C

B

tutti contumaci

pagina 1 di 12



**Convenuti**

Udienza di precisazione delle conclusioni: 2/10/2019

**Conclusioni per parte attrice:**

- *in via preliminare*, confermare la propria competenza a conoscere e decidere in ordine alla presente controversia;
- *in via principale nel merito*, accertare e per l'effetto dichiarare la nullità e/o l'annullabilità del provvedimento di Lodo emesso in data 15.11.2016 dal dott. **ALBITRI** dott. **A** e dalla dott.ssa nel procedimento di arbitrato irrituale promosso dai signori **M ENEDI F** e **A** nei confronti di **S.r.l.** in liq. o comunque accertare e dichiarare l'invalidità e/o l'inefficacia del suddetto provvedimento di Lodo nei confronti di **S.r.l.** in liq., per tutti i motivi esposti nei precedenti atti difensivi;
- *in via subordinata nel merito*, nel caso di accoglimento delle domande principali di merito di nullità e/o l'annullabilità del provvedimento di Lodo emesso in data 15.11.2016 o di invalidità e/o inefficacia del suddetto provvedimento di Lodo, rigettare la domanda riconvenzionale formulata dai convenuti relativa alla conferma del valore di liquidazione della partecipazione di cui è causa in euro 485.000,00 come valutato dal Collegio Arbitrale nonché quella di condanna di al pagamento del residuo importo di euro 281.333,00, per tutti i motivi esposti nei precedenti atti difensivi;
- *in via meramente subordinata istruttoria*, nel caso di accoglimento delle domande di merito di nullità e/o l'annullabilità del provvedimento di Lodo emesso in data 15.11.2016 o di invalidità e/o inefficacia del suddetto provvedimento di Lodo, nominare un esperto per la determinazione del valore della quota sociale suddetta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2473 c.c. e dell'art. 28 dello Statuto di **I o**, in alternativa, disporre CTU volta a determinare il valore della quota di partecipazione della defunta **s** **I** da liquidarsi a favore degli Eredi, salva ogni diversa determinazione di giustizia;
- *in via ulteriormente subordinata di merito*, nel caso di accertamento e determinazione di un valore di liquidazione della quota sociale della defunta **I** inferiore all'importo di euro **0** già corrisposto da **I** agli Eredi, condannare per l'effetto i signori **ENEDI** **I** a restituire ad **I** la somma eccedente e/o la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
- *in ogni caso* con rifusione di spese, diritti ed onorari di causa".

**Conclusioni per parte convenuta costituita:**



"1) I consorti **ENBDI** dichiarano, preliminarmente, di non accettare alcun contributo su eventuali nuove domande, eccezioni, deduzioni, conclusioni ed istanze ex adverso formulate e, ancor più nello specifico, sulla domanda ex adverso svolta (per la prima volta in sede di memoria ex art. 183, VI° co., n. 1, c.p.c.) "in via ulteriormente subordinata di merito" e secondo cui "nel caso di accertamento e determinazione di un valore di liquidazione della quota sociale della defunta

( ), inferiore all'importo di euro 00, già corrisposto da ( ) agli eredi" i sig.ri

**EREDI** dovrebbero essere condannati, per l'effetto, ex art. 2041 c.c., "a restituire ad S.R.L. la somma eccedente e/o la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia", essendo tale domanda tardiva, inammissibile e comunque infondata.

2) Ci si oppone, altresì, alle istanze istruttorie avversarie di nomina di un esperto ex art. 2473 c.c. e di ammissione di un'ulteriore CTU.

3) In via preliminare - pregiudiziale: Si chiede che l'Ecc.mo adito Tribunale voglia decidere sulla propria competenza (o meno) a conoscere della presente causa.

4) In via principale, nel merito: Si chiede che l'Ecc.mo adito Tribunale, ove ritenga sussistente la propria competenza, voglia rigettare le domande, eccezioni e conclusioni ex adverso proposte, confermando in toto il lodo reso dagli arbitri in data 15.11.2016 e dichiarandone la validità, l'efficacia e l'opponibilità ad

5) In via riconvenzionale meramente subordinata (e, cioè, per la sola ed esclusiva ipotesi in cui l'Ecc.mo Tribunale, ritenuta la propria competenza a conoscere della presente causa, decidesse di dichiarare, per una qualche ragione fatta valere da ( ), la nullità del lodo di cui è causa o di annullarlo o di dichiararne l'inefficacia e/o l'inopponibilità ad ( ), si chiede che l'Ecc.mo intestato Tribunale voglia, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta: a) determinare il valore di liquidazione della partecipazione di cui è causa in € 485.000, facendo propria e confermando la valutazione operata dal Collegio arbitrale (tenuto conto, come lo stesso ha fatto, della documentazione hinc ed inde prodotta nel procedimento arbitrale) e, di conseguenza, condannare ( ) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere ai convenuti, in solido, l'importo di € ( ), già detratto l'acconto introitato di € ( ), fatta ovviamente salva ogni diversa determinazione di giustizia; b) in via meramente subordinata istruttoria, disporre C.T.U. volta a determinare il valore della partecipazione di cui è causa, in proporzione del patrimonio sociale ed avuto riguardo al suo valore di mercato al momento del decesso di ( ) ferma la richiesta di condanna di cui sub 1 e fatta sempre salva ogni diversa determinazione di giustizia.

6) Il tutto oltre a rivalutazione monetaria sulla somma di cui sopra ed oltre ad interessi al tasso legale, sulla somma rivalutata: e ciò a far data dal 10.03.2015 (stante il tenore dell'art. 11 dello Statuto di **SRL**



e, comunque, oltre ad interessi al tasso di cui all'art. 12844 c.c., dal momento dell'esigibilità del credito e, in ogni caso, dalla domanda.

7) Con rifusione di tutte le spese e competenze di causa e di quelle inerenti ai compensi arbitrari.

8) In via istruttoria: Si insiste per l'acquisizione della perizia del CTU Geom.

### MOTIVI

Con l'atto di citazione deduceva che in data 10/3/2014 era deceduta la socia \_\_\_\_\_, quotista per euro 8.667,00, della quale i convenuti costituiti sono eredi testamentari.

Essendo mancato il consenso dei restanti soci al subentro degli eredi, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto il CdA con tre diverse determinazioni, ciascuna sostituitasi alla precedente, aveva determinato il valore della quota da liquidare agli eredi:

- in data 23/6/2014 euro 416.682,69;
- in data 25/7/2014 euro 262.500,00;
- in data 14/4/2015 euro 203.667,00.

Gli eredi, sulla base della clausola compromissoria di cui all'art. 33 dello Statuto, avevano allora introdotto procedimento arbitrale per la condanna al pagamento di euro 213.015,69, tenendo conto dell'importo già versato di euro 203.667,00 sull'ammontare da loro complessivamente ritenuto dovuto in forza della prima delle delibere del CdA (euro 416.682,69), assunte illegittime le successive determinazioni. In via subordinata avevano chiesto – e ottenuto – che il Collegio arbitrale determinasse il valore della quota.

In tale sede la società aveva eccepito la competenza arbitrale, ritenendo, come oggi ritiene in principalità, che gli eredi della socia non possano dirsi soci e che pertanto la clausola arbitrale non si applichi a loro.

Il lodo, di natura irrituale, decideva la condanna della società a pagare agli eredi euro 281.333,00 oltre le spese, avendo gli arbitri rideterminato autonomamente il valore della quota, previo rigetto dell'assunto degli eredi, secondo cui sull'ammontare determinato nel primo CdA era stato raggiunto un accordo.

La attrice dunque contesta la legittimità dell'arbitrato, in quanto variamente eccedente i limiti della clausola statutaria, donde:

- la nullità ex artt. 1325 n. 1 e 1418 c.c. per violazione dell'art. 33 dello Statuto;
- la nullità per violazione dell'art. 829 comma primo n. 4 c.p.c.;
- la invalidità per eccesso di mandato ex art 1711 primo comma c.c.;
- la invalidità o inefficacia per violazione dell'art. 28 dello Statuto, il quale che demanda ad un arbitratore la determinazione del valore della quota;



- la invalidità del lodo per ultrapetizione, o per eccesso dal mandato, avendo accordato una somma superiore al richiesto.

La società dunque concludeva l'atto introduttivo chiedendo dichiararsi nullo, annullabile o inefficace il lodo.

Essa ha evocato in giudizio gli arbitri nominati – e gli eredi.

Si costituivano i soli eredi, osservando che a seguire la impostazione avversaria la causa non avrebbe natura societaria, donde il dubbio della competenza del Tribunale di Rovigo.

Rappresentavano di essere già soci prima del decesso della loro dante causa, dal momento che M e A e S erano a loro volta nel luglio 2007 divenuti soci in quanto subentrati (insieme ad altri) in luogo del dante causa comune , detentore totalitario delle quote di /

Essi contestavano le doglianze avversarie; e in via subordinata chiedevano che l'ufficio accertasse il valore della quota condannando la società a pagare la parte non già versata

La causa, assegnati i termini istruttori di legge, viene in decisione senza istruttoria.

Con la memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. la parte attrice modificava le proprie conclusioni, in quelle di cui sopra.

Le parti hanno precisato le conclusioni fruendo di termini ordinari per conclusionali e repliche.

#### La competenza di questa Sezione.

La parte convenuta, nella comparsa di risposta, ha taciuto di contraddittorietà la pretesa della attrice di vedere dichiarare la illegittimità del lodo e tuttavia di adire questa Sezione; ciò in quanto, essa argomenta, se la controversia è di natura societaria e riguarda diritti disponibili attinenti il rapporto sociale, allora gli arbitri erano competenti a decidere; se gli arbitri non erano competenti, allora la causa non ha natura societaria. In ragione di ciò ha concluso in via preliminare chiedendo al Tribunale di decidere della propria competenza.

Trattandosi di questione attinente competenza funzionale, questo ufficio, volta che la questione sia stata posta, anche se non nella forma della eccezione, deve pronunciarsi.

Nel merito della questione, va detto che diversa è la questione della interpretazione e ampiezza della clausola compromissoria, e la questione della natura della materia oggetto del giudizio.

Non vi è dubbio che oggetto del giudizio siano i "rapporti societari" e in particolare i diritti nascenti, in ragione della disciplina delle società (in primis l'art. 2469 c.c.) dalla estinzione, in capo ad un socio, del



rapporto societario, a favore degli eredi di lui, potenzialmente e in alternativa legittimati ad ingredire nella società.

D'altro canto, e in genere, la formulazione letterale dell'art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 168 del 2003, richiamando tutti i "rapporti societari", va intesa come formula indicativa di una nozione generale e non quale espressione meramente riassuntiva delle peculiari ipotesi citate nel testo della medesima norma (Cass. 20441/2018); deponendo in tal senso la "ratio" dell'art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 168 del 2003, in quanto volto a concentrare tutta la materia societaria innanzi al giudice specializzato (Cass. 13956/2016).

Quanto alla tempestività delle domande attoree, esse non sono ammissibili nella parte in cui sono volte ad ottenere, in caso la rideterminazione del valore della quota comportasse un valore inferiore al già pagato, la restituzione del sopravanzo: la domanda restitutoria attorea, infatti, costituisce propriamente *reconventio reconventionis*, una domanda reattiva alle difese avversarie (la domanda riconvenzionale degli eredi convenuti) che si aggiunge a quelle originarie, e non rientra invece nell'ambito della modificazione o precisazione, che può essere legittimo oggetto la memoria prevista dall'art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., dove la parte attrice l'ha invece per la prima volta formulata (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30745 del 26/11/2019: "*La memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. consente all'attore di precisare e modificare le domande "già proposte", ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno, invece, presentate, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione.*")

Riguardo alle ragioni di censura al lodo, va premesso un inquadramento fattuale e normativo

Lo Statuto della società è datato 15/11/2004 ed è pacificamente posteriore alla riforma societaria (d.l.vo 6/2003) e del rito societario (d.l.vo 5/2003) ma anteriore alla riforma della disciplina generale dell'arbitrato (d.l.vo 40/2006).

Esso chiaramente ricalca, in particolare all'art. 28, relativo al recesso e alla liquidazione della quota del socio receduto o del socio deceduto in caso gli eredi non subentrino nella posizione (ex art. 11 dello Statuto, che all'art. 28 rimanda) la normativa di legge corrispondente (art. 2473 c.c.)

L'art. 33 prevede al primo comma che "*Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, qualora non si addivenga un accordo stragiudiziale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei commercialisti*



Sentenza n. 1020 pubbl. il 21/02/2020

RG n. 2017

Repert. n. 1020 del 21/02/2020

nel cui ambito ha sede la società" e, al comma 3, stabilisce la natura irrituale di tale arbitrato ("Il Collegio Arbitrale deciderà...in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura e anche dall'obbligo di deposito del lodo.") Al comma 4 l'art. 33 rimanda alla applicazione degli artt. 35 e 36 del d.l.vo 5/2003.

Il lodo, pacificamente irrituale, è impugnato per un verso per esorbitanza dai limiti statutari (violazione artt. 28 e 33), e secondariamente per esorbitanza dalle domande (esorbitanza o errore di giudizio, a sua volta inquadrato come nullità, violazione dell'art. 829 comma 1 n. 4 c.p.c., o in alternativa come eccesso dal mandato).

La giurisprudenza costante prima della riforma del 2006, muovendo dalla natura di negozio dell'arbitrato irrituale, lo qualificava e lo riteneva impugnabile unicamente alla stregua di un contratto. Con la clausola per arbitrato irrituale le parti infatti concordano di risolvere le controversie fra di loro mediante conferimento di un incarico ad un terzo, e si impegnano ad accettare la decisione del terzo; questi a sua volta, è incaricato dai paciscenti di decidere, alla stregua di un mandatario. Tale giurisprudenza trova oggi continuità con riguardo a quegli arbitrati irrutuali convenuti prima della riforma dell'arbitrato di diritto comune contenuta nel codice civile.

Si può dunque in prima battuta indagare se già il rito societario avesse dettato disposizioni speciali, valide anche per gli arbitrati irrutuali societari, che conducessero ad una più ampia impugnabilità avanti al giudice.

L'opinione che il disposto dell'art. 35 comma 3 d.l.vo 5/2003, richiamante a sua volta l'art. 829 comma 1 c.p.c., si applichi anche all'arbitrato societario irrituale è raccolta in una pronuncia di merito citata dalla difesa dei convenuti (Trib. Bologna, SI, 21/12/2016, non reperita) secondo cui il lodo irrituale è impugnabile anche per le ragioni di cui all'art. 829 comma 1 c.p.c., intese come soglia minima di garanzia e comunque configuranti violazioni dei limiti del mandato; ma respinta in altri pronunciati di merito (C.Appello Genova 10/7/2017 n. 914) che sottolineano come la norma attenga a vizi in procedendo che mal si conciliano con l'arbitrato irrituale.

Gli è che in effetti il disposto dell'art. 829 comma 1 c.p.c. (sia nel testo attuale, sia nel testo vigente al momento della approvazione dello Statuto) contiene ipotesi che attengono a vizi del procedimento, in effetti scarsamente compatibili con l'arbitrato irrituale, ma anche altre che configurano violazione dei limiti del mandato, e che sono raccolte oggi dall'art. 808ter c.p.c..

Tale ultima norma, applicabile agli arbitrati incardinati dopo la riforma, non si applica però agli arbitrati irrutuali (Cass. 28011/2019).



Né peraltro il mero richiamo fatto dallo Statuto agli artt. 35 e 36 d.l.vo 5/2003 - come a molte altre norme di legge, richiamate o trasfuse pressoché testualmente - è sufficiente a fare ritenere che l'autonomia privata dei soci avesse inteso comunque estendere all'arbitrato come da essa previsto anche le parti degli artt. 35 e 36 citati che non si riferiscano, di per sé, all'arbitrato irrituale.

E' comunque nel caso di specie sostanzialmente irrilevante che l'eventuale vizio prospettato, inquadrabile comunque come violazione del mandato, sia qui pronunciato, come è pronunciato, in ragione della violazione dell'art. 829 n. 4 c.p.c. (la cui sanzione è la nullità) o in ragione della violazione dei limiti dell'art. 1711 comma 1 c.c. (che è sanzionata propriamente con la inefficacia).

La questione della esorbitanza del lodo rispetto all'ambito della clausola compromissoria è proposta sotto due aspetti:

- sia per non rientrare la controversia nei limiti della clausola statutaria;
- sia per essere la materia della determinazione del valore della quota rimessa, per statuto - e per legge - ad un esperto da nominarsi da parte del Presidente del Tribunale (art. 28 dello Statuto e 2469/2473 c.c.).

La domanda proposta agli arbitri dagli eredi della socia aveva ad oggetto in principalità la condanna al pagamento della maggiore delle somme determinate via via dal CDA, sul presupposto che su tale liquidazione fosse intervenuto un accordo; in subordine la determinazione ex novo del valore della quota, e la condanna al pagamento.

Solo questa seconda parte dell'oggetto del giudizio arbitrale interferisce propriamente con il disposto dell'art. 28 dello Statuto, che demanda ad un esperto da nominare a cura del Presidente del Tribunale la determinazione del valore della quota, in caso di disaccordo fra le parti; e già per tale aspetto gli arbitri hanno ecceduto dal mandato, senza che possa ravvisarsi alcun assenso della parte là convenuta, qui attrice, circa la scelta anche procedurale degli arbitri, di determinare essi direttamente il valore della quota, quali *periti peritorum*, avvalendosi di CTU solo per una parte, ciò che sottende la loro competenza a determinare il valore della quota. Sempre infatti (v. p. es. verbale della seduta arbitrale del 2/5/2016) la difesa di insistette, in principalità, e ferma la contestazione della illegittimità dell'investimento degli arbitri, perché si nominasse un esperto ex art. 2473 c.c. (il cui dettato è ricalcato dall'art. 28). E ciò a franco della questione se l'eventuale assenso del difensore a superare il disposto dell'art. 28 dello Statuto sarebbe stato in grado di vincolare i clienti (suoi mandanti) ad accettare il lodo fuori dei limiti statuari.



Il lodo, comunque, nella sua interezza, fu reso al di fuori dei limiti della clausola statutaria in quanto la controversia, nella sua integralità, e dunque anche per la domanda di condanna al pagamento della somma allegatamente oggetto di accordo, non vi rientrava.

Gli eredi della socia deceduta, infatti non hanno mai fatto ingresso in società, potendovi entrare, da statuto, solo con il consenso degli altri soci, nella fattispecie mancato.

La clausola compromissoria invece vincola, testualmente, i soli soci, relativamente a cause attinenti il rapporto sociale; e non si presta dunque a regolare i diritti verso la società, che possono senz'altro chiamarsi sostitutivi e alternativi del diritto del quotista, di soggetti che per definizione non sono mai divenuti soci di essa; diritti che a tali soggetti derivano proprio in ragione della loro mancata entrata nella società.

Né rileva il fatto che taluno degli eredi di S. i fosse già *ex se* socio: la quota della defunta, della cui liquidazione si tratta, è un tutto unico (e non è neppure allegato che vi sia stata una divisione ereditaria) e va liquidata unitariamente, indipendentemente dalla eventuale titolarità di altre quote da parte dell'uno o dell'altro dei comproprietari ex S. I diritti patrimoniali derivanti dalla mancata entrata degli eredi in società non trovano commistione con le posizioni dei singoli quotisti.

Pertanto il lodo va annullato.

Resta dunque da esaminare la domanda, proposta anche da parte attrice, di determinare il valore della quota in questo giudizio, mediante nomina di esperto ex art. 2473 c.c. o mediante CTU.

L'alternativa proposta, e la stessa richiesta di procedere in questa sede, rimanda alla natura propria della determinazione di cui agli artt. 2473 c.c. e 28 dello Statuto.

Il procedimento in questione - con il richiamo all'art. 1349 c.c. - ha la chiara funzione di ottenere una determinazione non contenziosa del valore della quota, a guisa di stima negoziale destinata a integrare la volontà delle parti - essendo mancato l'accordo sul valore della quota - a seguito del verificarsi di una causa di recesso o altra causa produttiva di effetto analogo.

Il procedimento, se incardinato in via autonoma, ha pacificamente caratteristiche non contenzione e viene trattato come affare di volontaria giurisdizione.

Si tratta di verificare se sia possibile un innesto di tale procedimento in una causa contenziosa, o se addirittura sia possibile in una procedura contenziosa procedere alla determinazione del valore della quota nelle forme proprie del giudizio, e quindi mediante CTU o mediante determinazione da parte del giudice quale *peritus peritorum*.



La disciplina dell'art. 2473 comma 3 c.c. – del tutto analoga a quella dell'art. 2437ter c.c. per le s.p.a.

indica come valore da determinare il “valore di mercato” della quota.

E' ben noto che il valore di mercato di una quota sociale implica una serie di valutazioni tecniche, tutt'altro che puramente equitative, e che si svolgono mediante ricorso a numerosi metodi e criteri aziendalistici; fra tali diversi metodi è comunque necessario scegliere, secondo le caratteristiche del caso, anche utilizzando più metodi fra loro integrati, alla luce di una competenza necessariamente professionale.

Il concetto di “valore di mercato” di una quota o azione allude al “valore di scambio” ipoteticamente attribuibile alla quota in una libera transazione, che avvenisse a normali condizioni di mercato; e rimanda dunque ad un apprezzamento non solo diverso da quelli richiamati per esempio dagli artt. 1657 (il quale in ultima battuta rimanda espressamente alla determinazione del giudice) o 1471 primi due commi c.c. (il terzo comma rimanda alla disciplina dell'arbitratore), ma che sottende il riconoscimento della estrema difficoltà di individuare un valore che possa dirsi l'unico giusto e vero.

La scelta legislativa per la procedura tramite esperto, e i conseguenti limiti alla censurabilità dell'operato di questi, trovano chiara giustificazione e ragione nella complessità dell'accertamento del “valore di mercato”, che, si badi, deve essere individuato anche per le quote di società chiuse.

A tale difficoltà e allo scopo delineato dalla legge – di determinare il “valore di scambio” – si correla la scelta normativa, conseguente all'investimento di un “esperto” nominato dal Presidente del Tribunale, da intendersi come strumento diverso da quello normalmente deputato alla tutela dei diritti – il giudizio - di permettere che la determinazione del valore avvenga in forma ampia e libera dai vincoli che sono invece propri del giudizio, con i suoi oneri di allegazione e di prova, e le sue preclusioni. Proprio per la complessità dell'accertamento è opportuno che l'esperto esamini i documenti e gli elementi rilevanti liberamente e senza limiti se non quelli della loro pertinenza, in modo da rendere una risposta massimamente ragionata e giustificata. Se poi i limiti alla censura di questa risposta devono essere la sola iniquità o palese erroneità, è evidente che questi criteri di giudizio implicano che l'esperto abbia dovuto poter giovare del più ampio materiale a lui occorrente.

Tutto ciò rende ragione di una scelta legislativa volta a sottrarre decisamente la determinazione del valore della quota al giudizio ordinario, e in primo luogo agli strumenti e limiti di questo, quali i limiti delle allegazioni e acquisizioni probatorie, delle preclusioni processuali, e dello stesso ambito della consulenza tecnica; limiti che riconducendo alle regole del contraddittorio la materia potrebbero condurre a rendere addirittura non determinabile in concreto il “valore di mercato”.

In tal modo la scelta della parte, di adire la procedura di volontaria giurisdizione o di adire il giudice in sede di cognizione, potrebbe condizionare addirittura la tutela di questo particolare diritto, in primo luogo



delimitando l'ambito del materiale conoscitivo utilizzabile per la complessa valutazione del valore di mercato.

Né tale attività dell'esperto potrebbe essere innestata nel processo ordinario quale parentesi di volontaria giurisdizione, alla quale – con fini di concentrazione processuale - fare seguire in caso di contestazione ex art. 1349 c.c. una vera e propria verifica giudiziale contenziosa mediante CTU.

Tale prospettiva implicherebbe l'apertura, in un procedimento contenzioso, a una prima indagine libera su materiali anche non acquisiti al processo (fase propria dell'esperto arbitratore), seguita da una eventuale fase contenziosa da regolarsi invece in ragione delle acquisizioni probatorie proprie del procedimento contenzioso, certamente ben più limitate dell'ambito che l'esperto ha avuto disponibile; il tutto con gravi interferenze con le preclusioni processuali, che dovrebbero essere superate per permettere alle parti di sviluppare le loro doglianze sull'operato dell'esperto, da istruire poi secondo le regole contenziose, magari con una consulenza tecnica di ufficio. Pertanto per questa parte le domande delle parti sono inammissibili, dovendo la determinazione del valore della quota richiesto avvenire in un separato procedimento di volontaria giurisdizione; e si pronuncia dunque come in dispositivo.

Le spese, fra le parti costituite, stante la parziale soccombenza della stessa parte attrice, si liquidano a suo favore con una compensazione per un terzo. In assenza di nota, si liquida avendo riguardo al medio di scaglione, moderando per la fase istruttoria stante la natura documentale della lite, e senza aumenti per il numero dei convenuti, attesa la posizione assolutamente identica dei tre convenuti costituiti.

La posizione degli arbitri, comunque non costituiti, è sostanzialmente estranea alla materia del contendere (Cass. 23571/2017 statuisce che il lodo arbitrale irrituale produce i suoi effetti sostanziali esclusivamente nei confronti delle parti, e può essere impugnato soltanto da chi abbia assunto tale veste nel procedimento in cui esso è stato pronunciato; mentre l'arbitro si trova in una posizione di terzietà rispetto alle parti, fornendo una pronuncia a carattere negoziale, riconducibile alla volontà delle parti interessate).

### P.Q.M.

Definitivamente pronunciando,

- 1) Dichiaro inammissibile la domanda attorea "ulteriormente subordinata nel merito";
- 2) Dichiaro inammissibili le domande delle parti volte alla determinazione del valore della quota della defunta *SOCIA*
- 3) Annulla il lodo arbitrale del 15/11/2016 qui impugnato;



Sentenza n. 1020 pubbl. il 21/02/2020

RG n. 1020/2017

Repert. n. 1020 del 21/02/2020

- 4) Pone a carico dei convenuti costituiti per 2/3 le spese di lite della parte attrice, che liquida, nell'intero, in euro 12.000,00 in compensi, 2.455,00 in esborsi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa; compensa per il resto

Venezia, 19/2/2020

Il Presidente rel. dr. Lina Tosi

